

dossier

XIX Legislatura

Settembre 2026

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio

Atto del Governo n. 434



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 407



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 516

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 4	- 4 -
MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 206 DEL 2005, DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI E CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	434
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio
Riferimento normativo:	articolo 1 della legge 17 marzo 2026, n. 36
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al codice del consumo¹ al fine di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio.

Lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'allegato A, numero 4, della legge n. 36 del 2026 (legge di delegazione europea 2025).

In particolare, si ricorda che l'articolo 1 della summenzionata legge di delegazione europea 2025, al comma 1, tra l'altro, delega il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012², i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'annesso allegato A.

Il citato allegato A, al numero 4, prevede che sia recepito nell'ordinamento interno quanto disposto dalla direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio.

Per quanto riguarda i profili finanziari, si rappresenta che la stessa legge di delegazione europea 2025, al medesimo articolo 1, comma 3, specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei summenzionati decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle predette deleghe. Alla relativa copertura nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già

¹ Di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

² Come riportato dalla relazione illustrativa, in base all'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 il termine di esercizio della delega è il 9 agosto 2026.

assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea³.

La relazione illustrativa che correda il presente provvedimento specifica che la direttiva (UE) 2024/2853 abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, che per oltre quarant'anni ha rappresentato il quadro comune di responsabilità oggettiva del produttore. Tale intervento è motivato dalla necessità di adeguare la disciplina agli sviluppi legati alle nuove tecnologie, ai nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare e alle catene di approvvigionamento globali, nonché di superare le difficoltà probatorie del danneggiato in contesti caratterizzati da crescente complessità tecnica e scientifica.

Lo schema di decreto legislativo è composto di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Esso reca, all'articolo 4, una clausola generale di invarianza finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, disposizioni di coordinamento e finali e clausola di invarianza finanziaria

Le norme sostituiscono il titolo II ("Responsabilità per danno da prodotti difettosi") della parte IV del codice del consumo⁴ (articoli da 114 a 127) al fine di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2024/2853. Nello specifico:

- l'articolo 114 viene rubricato Responsabilità dell'operatore economico (in luogo di produttore come previsto a legislazione vigente) e viene specificata la responsabilità del danno da prodotto difettoso cagionato alla persona fisica;
- l'articolo 115 riporta le definizioni terminologiche riferite al titolo stesso;

In particolare, le novelle ampliano la nozione di prodotto, includendovi espressamente, oltre all'elettricità, i *file* per la fabbricazione digitale, le materie prime e il *software*, con specifiche esclusioni per il *software* libero e *open source*. Sono inoltre introdotte le definizioni di *file* per la fabbricazione digitale, servizio correlato, componente, controllo del fabbricante, dati, messa a disposizione e immissione sul mercato, messa in servizio, nonché delle diverse categorie di operatori economici coinvolti nella produzione e distribuzione dei prodotti e di ulteriori nozioni rilevanti ai fini della disciplina.

- l'articolo 116 definisce gli operatori economici responsabili;

I principi di responsabilità ivi definiti ampliano i soggetti responsabili per danno da prodotto difettoso, includendo, oltre al fabbricante: il produttore di componenti, l'importatore, il rappresentante

³ Di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

⁴ Di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

autorizzato, il fornitore di servizi di logistica, chi apporta modifiche sostanziali al prodotto, il distributore e, a determinate condizioni, il fornitore di piattaforme *online*⁵.

- L'articolo 117 reca la nozione di prodotto difettoso e aggiorna i criteri per la valutazione della difettosità del prodotto, includendo aspetti riferiti ai requisiti di cybersicurezza rilevanti per la sicurezza oppure legati agli effetti sul prodotto dovuto all'utilizzo insieme ad altri prodotti anche mediante interconnessione tra prodotti stessi;
- L'articolo 118 individua le cause di esclusione della responsabilità dell'operatore economico;
- L'articolo 119 introduce uno specifico meccanismo processuale di esibizione della prova, disciplinando in maniera speculare sia la richiesta dal soggetto danneggiato che della parte convenuta, specificando inoltre che l'esibizione sia limitata a quanto necessario e proporzionata tenendo conto degli interessi legittimi di tutte le parti;
- L'articolo 120, tenendo fermo che l'onere di provare la difettosità del prodotto, del danno subito e del nesso di causalità è a carico del danneggiato, introduce presunzioni relative in favore del medesimo relativamente agli aspetti legati al carattere difettoso e al nesso di causalità;
- L'articolo 121 disciplina la responsabilità solidale e le azioni di regresso tra operatori economici, stabilendo, nello specifico, la facoltà di concordare contrattualmente la rinuncia al diritto di rivalsa quando l'operatore fabbricante una componente *software* sia qualificabile come micro o piccola impresa;
- L'articolo 122 regola gli effetti che la condotta del danneggiato e quella di eventuali soggetti terzi producono sulla responsabilità dell'operatore economico e sulla determinazione del risarcimento;
- L'articolo 123, fermo quanto previsto dall'articolo 2059 del codice civile, in materia di danni non patrimoniali, reca le tipologie di danno risarcibile; in particolare, sono inclusi i danni psicologici medicalmente accertabili e la distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali;
- L'articolo 124 conferma la nullità dei patti diretti a escludere o limitare la responsabilità dell'operatore economico nei confronti del danneggiato;
- L'articolo 125 disciplina l'azione risarcitoria fissando in tre anni il termine di prescrizione⁶;
- L'articolo 126 introduce in ambito di decadenza, accanto al termine ordinario decennale, un termine venticinquennale nei casi di lesioni personali caratterizzate da

⁵ Tale regime di responsabilità è esteso al fornitore di piattaforme *online*, diverso da un operatore economico, che consente ai consumatori la conclusione di contratti *online*.

⁶ La relativa decorrenza inizia dal giorno in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe dovuto ragionevolmente avere, conoscenza del danno, del difetto e dell'identità dell'operatore economico responsabile.

lunga latenza. È altresì previsto un raccordo con la disciplina generale della decadenza contenuta agli articoli 2966 e seguenti del codice civile;

- l'articolo 126-*bis* disciplina la pubblicazione delle sentenze e degli altri provvedimenti decisorii pronunciati nei procedimenti avviati ai sensi titolo II della parte IV del codice del consumo⁷ come sostituito dal provvedimento in esame;
- l'articolo 127 reca norme di coordinamento con altri regimi speciali di responsabilità, tra cui le previsioni della legge n. 1860 del 1962, e fa espressamente salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (articolo 1).

Le norme recano, inoltre, ulteriori modifiche di coordinamento al predetto codice del consumo⁸ finalizzate ad aggiornare rinvii normativi, rubriche e riferimenti alla disciplina europea recepita (articolo 2) e prevedono altresì che quanto disposto dall'articolo 1 del provvedimento in esame si applichi ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 (articolo 3).

Si dispone, infine, che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme specifica che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le ipotesi di responsabilità diretta ed esclusiva in capo alla Pubblica Amministrazione non costituiscono fattispecie di nuova introduzione⁹. Esse ricalcano fedelmente il perimetro di responsabilità oggettiva e le tutele già vigenti nell'ordinamento nazionale.

Gli eventuali oneri risarcitori derivanti da contenziosi in cui la pubblica amministrazione risulti soccombente in via esclusiva troveranno, pertanto, la copertura finanziaria all'interno degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nei bilanci dei singoli enti interessati.

La relazione tecnica precisa che, "sebbene la normativa regoli prevalentemente rapporti civili tra danneggiati e operatori economici, non può escludersi la responsabilità delle pubbliche amministrazioni. La responsabilità si ricollega infatti all'immissione sul mercato o alla messa in servizio del prodotto, indipendentemente dalla sua commercializzazione, e la "messa a disposizione" include anche le forniture a titolo gratuito. Di conseguenza, le amministrazioni pubbliche — in particolare tramite enti strumentali, aziende speciali o affidatari *in house* che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica — possono essere qualificate come

⁷ Di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

⁸ Di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

⁹ Come riportato dalla medesima relazione tecnica, infatti, le amministrazioni pubbliche - in particolare tramite enti strumentali, aziende speciali o affidatari *in house* che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica - possono essere qualificate come operatori responsabili, specialmente per la fornitura di beni mobili come l'acqua destinata al consumo umano o l'elettricità.

operatori responsabili, specialmente per la fornitura di beni mobili come l'acqua destinata al consumo umano o l'elettricità (ex articolo 115, comma 2, Codice del Consumo)."

Viene, altresì, evidenziato che le attività demandate all'autorità giudiziaria, ivi comprese quelle concernenti l'ordine di esibizione delle prove e la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, rientrano nell'ambito delle competenze istituzionali già esercitate dagli uffici giudiziari e saranno svolte mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi delle piattaforme informatiche già in uso.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, sostituiscono il titolo II ("Responsabilità per danno da prodotti difettosi") della parte IV del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 (articoli da 114 a 127) al fine di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2024/2853. Le norme, tra l'altro, aggiornano l'ambito della responsabilità oggettiva a prodotti digitali come i *software*, estendono l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina a nuovi soggetti della catena di approvvigionamento, ampliano le tipologie di danno risarcibile e modificano la disciplina processuale connessa all'accertamento dei relativi diritti risarcitori.

Si evidenzia che le norme in esame sono corredate da una clausola generale di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica riferisce che quanto introdotto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, "le ipotesi di responsabilità diretta ed esclusiva in capo alla Pubblica Amministrazione non costituiscono fattispecie di nuova introduzione. Esse ricalcano fedelmente il perimetro di responsabilità oggettiva e le tutele già vigenti nell'ordinamento nazionale. Gli eventuali oneri risarcitori derivanti da contenziosi in cui la pubblica amministrazione risulti soccombente in via esclusiva troveranno, pertanto, la copertura finanziaria all'interno degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nei bilanci dei singoli enti interessati".

Viene, altresì, evidenziato che le attività demandate all'autorità giudiziaria, ivi comprese quelle concernenti l'ordine di esibizione delle prove e la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, rientrano nell'ambito delle competenze istituzionali già esercitate dagli uffici

giudiziari e saranno svolte mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi delle piattaforme informatiche già in uso.

Al riguardo, considerato che le disposizioni ampliano l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi, sia sotto il profilo dei prodotti interessati e dei soggetti suscettibili di essere chiamati a rispondere dei relativi danni, sia sotto il profilo delle tipologie di danno risarcibile, includendovi anche i danni psicologici medicalmente accertabili e la distruzione o corruzione di dati non utilizzati a fini professionali, nonché estendendo da dieci a venticinque anni il termine di decadenza nei casi di lesioni personali a lunga latenza, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti ad escludere che da tali modifiche possa derivare un incremento delle fattispecie di responsabilità risarcitoria a carico di soggetti ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ovvero un incremento dell'entità dei risarcimenti dovuti o un prolungamento della relativa esposizione al rischio di soccombenza, con conseguenti effetti a carico della finanza pubblica.

Con riferimento, inoltre, alle attività demandate all'autorità giudiziaria, andrebbero forniti ulteriori elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per gli uffici giudiziari di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai nuovi adempimenti connessi, in particolare, all'esibizione delle prove e alla pubblicazione dei provvedimenti decisorii, anche tenuto conto dell'eventuale incremento del contenzioso derivante dall'ampliamento dell'ambito applicativo della disciplina.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.